

L'OPINIONE ■ ■ ■ FRANCESCA PERUCCHI CASAMASSIMA E SIMONETTA PERUCCHI BORSA*

VOLUNTARY DISCLOSURE E OPERE D'ARTE



■ La disciplina delle opere d'arte detenute in Svizzera dal residente in Italia (per semplicità il proprietario) solleva problemi che investono, oltre alla tutela degli interessi del proprietario, la ricognizione dei rischi del residente in Svizzera che di esse sia anche soltanto custode. Il che vale per tutte le cose mobili di grande valore, dai gioielli, ai mobili, ai soprammobili, eccetera.

La voluntary disclosure offre al proprietario un'occasione irripetibile: essa sana le violazioni degli obblighi dichiarativi, con esclusione di quelle connesse alle successioni ed alle donazioni. L'adesione alla voluntary disclosure comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 38/E del 2014, le quali stabiliscono che per «le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili (n.d.r. quali ad esempio le opere d'arte) (...) il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato» (pag. 42). Su tale ammontare egli dovrà pagare la sanzione del 3%, per ogni omessa dichiarazione, che si riduce all'1% qualora l'importo dovuto sia versato entro sessanta giorni.

L'eventuale importazione dell'opera d'arte comporta invece il pagamento

dei diritti di confine (rappresentati soprattutto dall'IVA) sul valore in dogana dell'opera d'arte, da stabilirsi secondo le norme degli artt. 28 - 36 del regolamento (CE) n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) e degli artt. 141 - 181 bis del Regolamento (CE) n. 2454 del 1993.

Il proprietario dispone dunque di molteplici scelte: potrà lasciare l'opera dov'è attualmente, in banca o nel magazzino generale, beneficiando o meno della voluntary disclosure; oppure trasferirla in un altro Paese; o potrà introdurla nel territorio doganale italiano (mediante importazione definitiva, temporanea, deposito). Sono scelte decisive, sia in funzione delle norme italiane attualmente in vigore (comprese quelle sull'autoriciclaggio), sia in previsione dei patti che, in esecuzione del protocollo d'intesa (e relativa road map) sottoscritto il 23 febbraio scorso, renderanno operante, fra Italia e Svizzera, lo scambio di informazioni «a richiesta» secondo gli standard dell'OCSE. E sono scelte che possono coinvolgere il soggetto residente in Svizzera che, dell'opera d'arte, abbia attualmente la custodia.

La soluzione ideale è che il proprietario acceda alla voluntary disclosure pagando quanto è dovuto, poiché ne consegue «l'esclusione della punibilità (...) nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati»; compreso il custode residente in Svizzera.

Qualora il proprietario rinunci alla voluntary disclosure, possono sorgere problemi, anche gravi, dovendosi comunque ricordare che:

a) le opere d'arte possono costituire l'elemento oggettivo dei reati previsti dagli

articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del Codice penale italiano, nonché delle attività economiche richiamate negli stessi articoli;

b) fra i soggetti residenti in Svizzera che possono essere accusati di concorso nella consumazione dei delitti in questione, non è da escludere che possano essere annoverati - oltre ai banchieri, esplicitamente richiamati - anche coloro che esercitano imprenditorialmente (quindi professionalmente) il deposito conto terzi di tali opere, quali ad esempio i titolari dei magazzini generali;

b) in relazione al delitto di autoriciclaggio, potrebbe risultare di difficile applicazione l'esimente prevista per il bene destinato «alla mera utilizzazione o al godimento personale», giacché la pubblica accusa potrebbe sostenere che le opere d'arte, proprio in quanto depositate presso terzi (banche, magazzini generali o altro), non soddisfano tali condizioni.

Sussistono, dunque, già taluni significativi elementi per rendere configurabile il concorso del custode nel delitto di riciclaggio o autoriciclaggio; anche se non mancano altri elementi d'incertezza che, soprattutto in relazione all'autoriciclaggio, dipendono dalla sua recentissima istituzione e quindi dalla mancanza di una qualsiasi elaborazione dottrinale e/o giurisprudenziale. Ma è proprio per queste ragioni, proprio perché è tuttora non ben definita l'identità del comportamento suscettibile di far configurare il concorso, che il custode deve premunirsi, adottando ogni appropriata cautela, ogni qual volta il proprietario non acceda alla voluntary disclosure.

* avvocati